



18-21-02/135

ASUC di PELLIZZANO

Comune di Pellizzano

Provincia di Trento

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO

Approvato con Deliberazione Comitato di Amministrazione ASUC di Pellizzano n. 52/12 di data 31.10.2012

IL SEGRETARIO

F.to rag. Elena Angeli

IL PRESIDENTE

f.to Angelo Tomaselli

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI PELLIZZANO

Cenni storici

Nell'Italia settentrionale, ove fin da remote epoche i beni comuni e collettivi erano goduti dagli abitanti in proprietà comune, come oggetto di loro piena e completa utilizzazione, vennero acquisiti per occupazione e suddivisione interna e successiva bonifica, mediante la coltivazione del terreno.

Durante il periodo dei Comuni, gli abitanti continuarono ad esercitare il godimento collettivo delle terre e poiché questi diritti spettavano loro, in dipendenza della qualità di cittadino "cives" di un determinato luogo, furono chiamati "usi civici": usi che consistevano in varie forme di godimento, fra cui principali sono sempre stati annoverati quelli di pascolare ed abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico, ottenere legname per la costruzione di case d'abitazione, di escavazione di ghiaia e sassi e di ricavare pietre da costruzione.

Questi usi subirono notevoli influssi nel corso della storia, ma sopravvissero alle invasioni barbariche ed ebbero dalla legislazione germanica l'influenza della diversa concezione della proprietà collettiva, ma rimasero e furono rafforzati nel periodo delle "Signorie" e dei "Comuni", con forme di adattamento a nuovi concetti, ma con condizionamento alla loro necessità di sopravvivenza.

Con il cadere del feudalesimo e la nascita delle nuove dottrine liberalistiche del XVIII secolo gli usi civici vennero avversati, in quanto ritenuti limitativi della proprietà pubblica e privata.

Varie leggi furono emanate, provocando la reazione, talvolta cruenta ed ostile delle popolazioni, tanto che il fenomeno rimase e gli usi civici, ancora una volta sopravvissero come diritto naturale, ed anzi si rafforzarono.

L'Italia unificata dopo le guerre d'indipendenza ritrovò il problema ancora aperto: dopo una notevole quantità di parziali riforme, studi e proposte, si giunse alla formulazione del R.D.L. 22 maggio 1924, n.ro 751, che venne convertito nella Legge 16 giugno 1927, n.ro 1766 alla quale seguì il Regolamento di applicazione 26 febbraio 1928, n.ro 332. Seguirono poi altre leggi di modifica e di completamento.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dall'Amministrazione Separata Usi Civici di Pellizzano (di seguito denominata Asuc) del Comune di Pellizzano, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro -silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 06 aprile 2006 n. 6-59/Leg. (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.P.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2 - BENI DI USO CIVICO

Sono beni di uso civico quelli risultanti:

- dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
- da eventuali decreti commissariali suppletivi;
- nonché, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico; e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.

Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

Art. 3 - DIRITTI DI USO CIVICO

Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici; nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi;

I diritti della popolazione sulle terre suddette, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici sono i seguenti:

- diritto di legnatico per uso interno di fuoco e per costruzione e ricostruzione degli edifici, compresi quelli artigianali e commerciali (esclusi gli edifici ad uso industriale);
- diritto di pascolo con bestiame di ogni specie;
- diritto di stramico;
- diritto di escavazione di sassi e sabbia per l'edilizia locale

Art. 4 - TITOLARE DEI DIRITTI

L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta a tutti i capifamiglia iscritti nel registro anagrafico del Comune aventi la residenza stabile nella frazione, a partire dal primo giorno del quarto anno solare successivo a quello dell'iscrizione

I capi famiglia oriundi godranno del diritto di uso civico al momento della loro reinscrizione nel registro anagrafico della popolazione del Comune.

Il nucleo familiare, ai fini del seguente Regolamento, è costituito da una o più persone fisiche, legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Il diritto è esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare dal capo famiglia.

Si considera capo famiglia chi esercita la patria potestà, la tutela, o chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia e ciò deve risultare dal foglio di famiglia.

Art. 5 - CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'esercizio del diritto di uso civico è di regola gratuito. Peraltro l'A.S.U.C. per sopperire alle spese di amministrazione, (pagamento delle imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria cultura e manutenzione) potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti a tale scopo.

Entro il mese di marzo di ogni anno, l'amministrazione deve provvedere alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

Art. 6 - AMPIEZZA DEI DIRITTI

L'ampiezza del diritto è determinata, da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi Forestali vigenti e del Piano economico di sfruttamento dei beni silvo-pastorali.

I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizioni di Legge agli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile: "Chi ha il diritto di uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Art. 7 - RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

Chi intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'Asuc nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito provvedimento da pubblicarsi all'albo

CAPO II - SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I

LEGNATICO DA OPERA

ART. 8 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO

Le domande degli aventi diritto, dovranno essere presentate, entro il 31.12. di ogni anno; saranno accolte ed istruite dalla Commissione, esaminate, discusse e decise dall'Amministrazione prima della riunione della sessione forestale. A tale scopo, per fabbisogni di ordinaria manutenzione e per le ricostruzioni di edifici esistenti, la Commissione di cui al seguente articolo, verificherà sul posto l'effettiva richiesta di legname.

Le domande non dovranno rispettare questo termine, solo quando si riferiscano a fabbricati distrutti o danneggiati da incendi, abbondanti nevicate, alluvioni o altri sinistri, ed anche quando le domande si riferiscano a quantità di legname fino a 3 metri cubi.

La Commissione, viene nominata dal Comitato di Amministrazione, dura in carica cinque anni e sarà formata da un rappresentante dell'Amministrazione competente in materia e da un falegname.

L'Autorità Forestale, in Sessione forestale, stabilirà, sulla scorta del Piano Economico del bosco, la quantità massima di legname da opera e da ardere che potranno essere usati nell'annata. In mancanza di P.E., o pendente la sua compilazione, i quantitativi verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità Forestale, di concerto con l'A.S.U.C., tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi. Sulla base di quantitativi ammessi al taglio e dal numero delle domande accettate, sarà determinato il quantitativo minimo spettante ad ogni nucleo familiare.

Una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto e su richieste dell'A.S.U.C. l'Autorità Forestale, concordemente con l'A.S.U.C. stessa, determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere messi in vendita, tenuta presente la ripresa boschiva prevista dal Piano Economico.

Alle vendite di cui al comma precedente, dovrà essere data preferenza, a parità di offerta, a cittadini utenti dell'uso civico

Art. 9 - DISPOSIZIONI SPECIALI

La determinazione delle zone e delle modalità con cui si procederà alle utilizzazioni boschive è di competenza dell'Autorità Forestale, sentito comunque anche il parere dell'A.S.U.C..

L'A.S.U.C. sulla base delle decisioni adottate in Sessione Forestale, presenterà le necessarie richieste alla Predetta Autorità, per il reale utilizzo.

Negli assegni si dovranno tenere distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quello per la vendita al commercio (uso commercio).

Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

Nel caso di insufficiente disponibilità di materiale legnoso rispetto alle domande, avranno priorità le richieste tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10 - MISURA DEL DIRITTO

Il legname viene concesso per l'ordinaria manutenzione dei fabbricati di proprietà dei censiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Per manutenzione ordinaria dei fabbricati si intende la rimessa a nuovo dei serramenti esterni, della travatura e latadura del coperto (a uno strato) e per la manutenzione ordinaria delle case rustiche, comprese le tegole (scandole) delle case rustiche site fuori dall'abitato.

Il legname per uso interno è concesso pure a tutti i censiti di cui all'art. 4 che vogliono costruire, nell'ambito del Comune fabbricati nuovi o che vogliono ricostruire fabbricati già esistenti o portare loro variazioni di notevole entità. In tal caso i richiedenti dovranno dimostrare di non possedere nell'ambito della loro normale residenza altri appartamenti di abitazione.

Le assegnazioni di fabbisogni per ciascun avente diritto e per i lavori previsti dai precedenti commi del presente Regolamento non dovranno superare le seguenti quantità:

- mc. 40 per casa civile;
- mc. 80 per casa civile con annessa agricola, azienda artigianale e/o commerciale.

Art. 11 - ONERI E DIVIETI

L'erogazione dell'uso interno verrà fatta dietro presentazione di regolare progetto debitamente approvato dagli organi preposti.

Eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori rispetto al progetto approvato, regolarmente contestate dagli organi competenti, comportano la sospensione ovvero la restituzione al prezzo commerciale corrente.

I frazionisti che intendessero ristrutturare una casa o un appartamento, situato nel centro storico così come definito e delimitato dai vigenti strumenti urbanistici, potranno beneficiare di ulteriore fabbisogno anche se in possesso di altri appartamenti.

I beneficiari del seguente articolo saranno tenuti a non vendere il proprio stabile a persone non residenti nella frazione per un periodo di anni 10, altrimenti il fabbisogno dovrà essere restituito al prezzo commerciale corrente al momento della vendita.

Tale impegno dovrà apparire in apposita convenzione sottoscritta dal richiedente e dal legale rappresentante dell'Asuc

La legna o il legname accordato per uso interno dovrà essere utilizzato allo scopo per ciò furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione o la vendita a qualsiasi titolo, sia dentro sia fuori il territorio comunale.

Rimane pure vietata la concessione del legname a terzi in compenso di trasporto, segazione o fatturazione, nonché la permuta dello stesso con altro legname.

Solamente a richiesta potrà essere autorizzata la permuta della sorte con legna secca già tagliata, oppure della perizia con legname già stagionato.

L'A.S.U.C. eserciterà per mezzo del personale incaricato, tutti i controlli necessari ad evitare eventuali abusi.

Il fabbisogno viene concesso una sola volta salvo il caso di gravi calamità quali incendi, abbondanti nevicate, alluvioni o altro sinistro.

Art. 12 - CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'A.S.U.C. con le modalità previste dall'art. 8, stabilirà annualmente tramite apposita delibera l'eventuale corrispettivo di gestione agli aventi diritto:

- della legna da ardere
- del legname da opera; (prezzo al mc.)
- della paleria minuta; (prezzo al metro lineare)

Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli aventi diritto ed ai corrispettivi stabiliti con le modalità di cui al precedente comma, l'A.S.U.C. procederà all'esazione nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge per le entrate patrimoniali.

Art. 13 - SANZIONI

Contravvenzioni e abusi a quanto disposto nel precedente articolo sono punibili, oltre che con sanzioni di cui al successivo art. 29, anche con la confisca delle assegnazioni, o delle impossibilità, verso pagamento del valore commerciale.

Agli aventi diritto non verranno fatte nuove assegnazioni se non hanno regolato le precedenti posizioni.

SEZIONE II

RACCOLTA CEPPELLE LEGNATICHE DA ARDERE

ART. 14 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO

Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere

Tutti i censiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, hanno diritto alla raccolta delle legna morta e secca e di ripulitura sia nei boschi d'alto fusto, sia nei boschi cedui, ivi compresi quelle piante considerate schianti e secche di diametro inferiore ai cm. 12 alla base.

La raccolta dei prodotti sopra elencati è tuttavia subordinata alla debita richiesta da inoltrare all'A.S.U.C., nonché alla rigorosa osservanza delle prescrizioni forestali vigenti.

ART. 15 - SORTEGGIO DELLE SORTI

L'assegnazione agli aventi diritto delle sorti legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso la sede dell'A.S.U.C. in data comunicata alla popolazione con apposito avviso.

L'A.S.U.C., sentito il parere dell'Autorità Forestale, fissa di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere completate tutte le operazioni di taglio ed esbosco.

Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, le sorti legna non asportate, senza alcun ulteriore avviso, passeranno di competenza dell'A.S.U.C., che ne disporrà come meglio ritiene.

ART. 16 - ONERI E DIVIETI

Resta inteso che la raccolta dei prodotti di cui all'art. 15 deve essere utilizzata per gli stretti fabbisogni domestici perciò resta vietata la vendita ed il commercio, nonché altra eventuale destinazione. A carico dei contravventori saranno presi i provvedimenti contemplati nel seguente Regolamento.

Art. 17 - DISPOSIZIONI SPECIALI

E' concesso pure lo sradicamento e la raccolta delle ceppaie a condizione che gli scavi siano sollecitamente colmati ed il terreno opportunamente sistemato.

Per l'autorizzazione delle ceppaie occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità Forestale alla quale l'A.S.U.C. rivolgerà apposita domanda.

Successivamente l'A.S.U.C. rilascerà apposito permesso dove saranno evidenziate le modalità di utilizzazione, il prezzo di cessione ed ogni altra norma atta ad assicurare un corretto utilizzo del prodotto.

CAPO III - USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 18 - DIRITTO DI PASCOLO

I terreni pascolivi dei beni di Uso Civico sono aperti all'uso di pascolo per gli aventi diritto a termine delle Leggi vigenti e del presente Regolamento.

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali, quei terreni nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali e parziali e siano in ricostruzione perché molto radi, deperenti, danneggiati dagli incendi o sottoposti al bando dall'Autorità Forestale.

Tali zone bandite al pascolo sono rese note con avviso del Presidente dell'A.S.U.C. affisso all'albo comunale per 30 giorni e consultabile presso gli Uffici Comunali.

Art. 19 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'utilizzo dei pascoli e dei manufatti ivi esistenti, gli aventi diritto devono presentare annualmente entro il 31.10. domanda indirizzata al Presidente dell'A.S.U.C. indicando il periodo di utilizzo e il numero dei capi di bestiame da monticare.

Nel caso in cui nessun avente diritto faccia richiesta di utilizzo del pascolo e relative strutture, l'A.S.U.C. è autorizzata a procedere all'affittanza del pascolo e delle relative strutture anche a persone non aventi il diritto di uso civico, purchè le stesse rispettino tutte le regole di utilizzo.

Sulla base delle determinazioni stabilite nella Sessione Forestale, l'A.S.U.C. fissa annualmente, per ogni famiglia ed in rapporto alle necessità della stessa, il numero dei capi annessi al pascolo.

Art. 20 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO

Gli aventi diritto che vogliono procedere alla raccolta di stame o di erba nei boschi dell'A.S.U.C., per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'A.S.U.C.

In sede di Sessione Forestale sarà determinato ogni anno in quali zone potrà raccogliersi lo stame o tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

L'A.S.U.C. sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzo, deciderà quali domande possono essere accolte.

Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione o vendita a qualsiasi titolo.

Art. 21 - CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

L'A.S.U.C. stabilirà, con le modalità di cui all'art. 8, il corrispettivo che i censiti dovranno pagare per il godimento di stramico ed erbatico, in proporzione ai quantitativi loro concessi. La riscossione del corrispettivo seguirà la procedura indicata all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 22 - DISPOSIZIONI SPECIALI

La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dalla normativa vigente in materia di Polizia Forestale, nonché rispettosa delle prescrizioni fatte in sede di autorizzazione.

Lo stame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto alle piante di vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

Persone trovate nel bosco a raccogliere stame o erba senza bolletta di autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

Art. 23 - DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

Il diritto di estrazione di sabbia e sassi dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'A.S.U.C., nei limiti e nell'osservanza delle normative Provinciali.

L'avente diritto dovrà essere provvisto di apposita bolletta e il corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'art. 8, sarà riscosso nelle forme di legge.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 24 - DIRITTO ALL'USO DI STRUTTURE

L'A.S.U.C. gestisce l'utilizzo dei boschi e dei suoi prodotti, nonché di tutte le strutture esistenti nei terreni assoggettati al diritto di uso civico.

Tra queste strutture vi sono le strade forestali non adibite ad esclusivo uso del bosco così come indicate e classificate dalla vigente normativa provinciale.

Il transito su queste strade è autorizzato ai soli aventi diritto dell'uso civico indicati all'art. 4, in quanto queste strutture sono parte integrante dei beni ricadenti nelle aree di uso civico, costruite e mantenute con i proventi derivati dall'amministrazione dei beni di uso civico.

Art. 25 - MALGA ALTA E ARTUICK

L'utilizzo della Malga Alta dovrà essere regolamentato dal contratto stipulato dall'Asuc con il concessionario, nella Malga deve essere garantita la monticazione del bestiame con la lavorazione del latte e la vendita del prodotto finito così come stabilito dalla L.P. n. 4 dd 28.03.2003 – Art. 25

La Malga Artuick potrà essere monticata solamente da bestiame bovino asciutto e da bestiame equino adeguatamente custodito.

Art. 26 - RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI

La raccolta dei prodotti minori del bosco (mirtilli, funghi ecc...) è legata alle attività umane, culturali che hanno caratterizzato la vita della nostra comunità. La raccolta dovrà avvenire senza recar danni al soprasuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali nonché rispettando tutte le leggi provinciali in materia.

Art. 27 - ESERCIZIO DELLA CACCIA E PESCA

La caccia e la pesca sono state in passato, attività gestite e praticate dagli aventi diritto l'uso civico. Pur riconoscendo le diverse normative in essere di questi due importanti settori, si vuole sottolineare l'importanza e l'irrinunciabilità che venga sempre mantenuta e riconosciuta la riserva comunale di caccia, quale zona dove solo i censiti di quella zona possono cacciare.

La realizzazione di capanni per la caccia su terreno gravato da uso civico dovrà essere di volta in volta assentita dal Presidente Asuc, previa adozione di specifici criteri da parte del Comitato frazionale e nel rispetto delle norme urbanistiche emanate dalla Provincia Autonoma di Trento

Art. 28 - SCARICO MATERIALI

Sui terreni dell'A.S.U.C., è vietato salvo preventiva autorizzazione lo scarico o il deposito di materiali o cose di qualsiasi genere. Anche in questo caso i trasgressori saranno passibili di contravvenzione e dal risarcimento di eventuali danni apportati al patrimonio, oltre alle sanzioni urbanistiche e penali applicate dagli Organi competenti.

CAPO VI –DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - VIOLAZIONI E SANZIONI

Sorveglianza, controllo e ispezione sull'effettivo impegno e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo spettano all'A.S.U.C., che si avvarrà allo scopo dell'opera di custodi forestali e di altri agenti comunali.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 della legge comunale e provinciale del 03.03.1934 n. 383, salvo le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione del Codice Penale, in particolare all'art. 627.

Gli agenti forestali, nonché gli agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 30 - RICORSI

Contro gli atti e i provvedimenti emessi in esecuzione del presente Regolamento è ammesso ricorso in opposizione al Comitato Frazionale entro 10 gg dalla ricezione o dalla piena conoscenza dell'atto. Sono altresì ammessi i ricorsi giurisdizionali previsti per tutti gli atti amministrativi.

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione del Comitato Frazionale di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge nazionali e provinciali in vigore.